

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023, IN QUINDICI LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE P.A. – ED. 11 – ID 2806

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.it

CHIARIMENTI

1) Domanda

Al punto 6.1 lettera b) si rileva che in riferimento alla società di revisione la stessa debba essere iscritta nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 2409 bis del Codice Civile, mentre, alla scrivente risulta che tale articolo sia stato abrogato dal Dlgs 39/2010 che prevede l’iscrizione nel registro dei revisori legali, tenuto dal Ministero dell’Economia e Finanze. Si chiede conferma.

Risposta

Si conferma.

2) Domanda

Si chiede di chiarire se nella formula dell’offerta economica di cui all’art. 17.3 del Capitolato d’oneri il riferimento dello “sconto soglia” fissato al 15,50% sia un refuso tecnico. Infatti con la normativa che prevede il CAP commissionale agli esercenti pari al 5% sia per gli appalti pubblici che privati la soglia del 15,50% con la quale la formula assegna il massimo punteggio di punti 20 comporterebbe per l’OE una offerta in perdita del 2,20% e ciò considerando solo il costo dei rientri dagli esercenti senza considerare gli altri costi di gestione (personale, fidejussioni provvisorie e definitive, costo CIG, costi di stipula contratto, costi card, costi spedizione, RCT, costi di verifica e richiesti dalla lex specialis). Infatti, ipotizzando un valore facciale del buono pasto pari a € 7,00 con lo sconto soglia del 15,50% l’OE ricaverebbe un importo pari ad € 5,92 con una perdita di € 0,13 a buono pari al 2,21% sul valore imponibile fatturato, in quanto con il CAP commissionale al 5% omnicomprensivo di tutti i servizi come stabilito dalla normativa, il costo di rimborso imponibile agli esercenti è pari ad € 6,05 superiore di € 0,13 rispetto all’imponibile di vendita come da tabelle qui di seguito riportate:

RIMBORSO AGLI ESERCENTI

IMPORTO FACCIALE 7,00 €
COMMISSIONE 5,000%
IMPORTO DELLA COMMISSIONE 0,35 €
IMPORTO SCONTATO 6,65 €
SCORPORO IVA 0,60 €
IMPONIBILE 6,05 €

IMPONIBILE DI VENDITA

VALORE FACCIALE 7,00 €

SCONTO SOGLIA PER LA RICHIESTA DELLE GIUSTIFICHE 15,50%

SCONTO APPLICATO 1,09 €

Imponibile di vendita 5,92 perdita - 0,13 € PARI AL -2,21%

Ciò anche in considerazione che la lex specialis della gara ED 11 nell'all. 5 prevede si possano considerare ai fini della giustificata dell'offerta quali ricavi per persi e scaduti:

a) solo i buoni cartacei, si fa presente che la quota complessiva di produzione di tali buoni rispetto al valore dei singoli lotti è al massimo pari al 5,8% (cfr art. 1.2 del Capitolato tecnico) per cui considerando i persi e scaduti solo su una quota così piccola sicuramente non si pareggerebbero i costi di cui sopra.

b) per i buoni elettronici, considerato l'obbligo (cfr art. 3.2 del capitolato tecnico) da parte dell'OE di prorogare automaticamente i buoni scaduti e di emettere, comunque, note di credito per i buoni scaduti non utilizzati dagli aventi diritto, comporta di conseguenza un valore di persi e scaduti notevolmente inferiore rispetto ai costi di cui sopra perché bisogna considerare unicamente la quota di persi e scaduti utilizzati e non fatturati dagli esercenti.

Risposta

Lo sconto soglia fissato al 15,50% nella formula dell'offerta economica di cui al paragrafo 17.3 del Capitolato d'onori rappresenta il valore al di sopra del quale i concorrenti non possono migliorare ulteriormente il punteggio proponendo ulteriore sconto.

3) Domanda

Si chiede di chiarire se la soglia del 13,70% di cui all'art. 21 del CSA per la verifica delle offerte anomale sia un rifiuto tecnico. Infatti con la normativa che prevede il CAP commissionale agli esercenti pari al 5% sia per gli appalti pubblici che privati, la soglia del 13,70% comporterebbe per l'OE una offerta in perdita dello 0,17% e ciò considerando solo il costo dei rientri dagli esercenti senza considerare gli altri costi di gestione (personale, fidejussioni provvisorie e definitive, costo CIG, costi di stipula contratto, costi card, costi spedizione, RCT, costi di verifica.....e richiesti dal CSA). Infatti, ipotizzando un valore facciale del buono pasto pari a € 7,00 con lo sconto soglia del 13,70% l'OE ricaverebbe un importo pari ad € 6,04 con una perdita di € 0,01 a buono pari allo 0,17% sul valore imponibile fatturato in quanto, con il CAP commissionale al 5% omnicomprensivo di tutti i servizi come stabilito dalla normativa, il costo di rimborso imponibile agli esercenti è pari ad € 6,05 superiore di € 0,01 rispetto all'imponibile di vendita come da tabelle qui di seguito riportate:

RIMBORSO AGLI ESERCENTI

IMPORTO FACCIALE 7,00 €

COMMISSIONE 5,000%

IMPORTO DELLA COMMISSIONE 0,35 €

IMPORTO SCONTATO 6,65 €

SCORPORO IVA 0,60 €

IMPONIBILE 6,05 €**IMPONIBILE DI VENDITA**

VALORE FACCIALE 7,00 €

SCONTO SOGLIA PER LA RICHIESTA DELLE GIUSTIFICHE 13,70%

SCONTO APPLICATO 0,96 €

Imponibile di vendita 6,04 € perdita -0,01 € PARI AL -0,17%

Ciò anche in considerazione che la lex specialis della gara ED 11 nell'all. 5 prevede si possano considerare ai fini della giustificata dell'offerta quali persi e scaduti:

c) solo i buoni cartacei, si fa presente che la quota complessiva di produzione di tali buoni rispetto al valore dei singoli lotti è al massimo pari al 5,8% (cfr art. 1.2 del Capitolato tecnico) per cui considerando i persi e scaduti solo su una quota così piccola sicuramente non si pareggierebbero i costi di cui sopra.

d) per i buoni elettronici, considerato l'obbligo (cfr art. 3.2 del capitolato tecnico) da parte dell'OE di prorogare automaticamente i buoni scaduti e di emettere, comunque, note di credito per i buoni scaduti non utilizzati dagli aventi diritto, comporta di conseguenza un valore di persi e scaduti notevolmente inferiore rispetto ai costi di cui sopra perché bisogna considerare unicamente la quota di persi e scaduti utilizzati e non fatturati dagli esercenti.

Risposta

Si conferma la soglia di anomalia del 13,70% indicata nel paragrafo 21 del Capitolato d'Oneri per la verifica delle offerte anomale; resta inteso che, Consip S.p.A. si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base a qualsivoglia specifico elemento, appaia anormalmente bassa, così come indicato nel predetto paragrafo.

4) Domanda

Con riferimento all'art 4 del capitolato tecnico la scrivente società chiede che venga espressa formale conferma che, in coerenza anche con l'articolo 4, comma 1, lettera H, punto 2 del richiamato D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 non saranno considerate idonee né potranno essere incluse tra gli esercizi convenzionati per l'utilizzo dei buoni pasto destinati ai dipendenti fruitori e non potranno essere altresì oggetto di valutazione nonché elementi premianti ai fini di attribuzione del punteggio per tutti i parametri dell'offerta tecnica, le convenzioni eventualmente stipulate con:

- a) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
- b) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
- c) la vendita presso il domicilio dei consumatori

e quindi le seguenti modalità di vendita:

- le rivendite a mezzo distributori automatici (Vending Machines) di cibi, bevande e pasti preconfezionati;
- le attività di e-commerce (ovvero il commercio al dettaglio effettuato via internet);
- i servizi di consegna a domicilio (delivery service)

Risposta

Si conferma.

5) Domanda

Premesso che nell'allegato 3 pag. 2 nella sezione 2 offerta tecnica è prescritto espressamente che ogni punto deve essere esauriente **senza richiami non contenuti nella documentazione presentata**; non solo ma è stato prescritto che complessivamente detti progetti (criteri 8-9-10) devono essere contenuti entro le 30

facciate slide e devono essere presentati su fogli singoli. Ciò premesso si chiede di chiarire se è possibile inserire nella relazione di 30 pagine dei link/collegamenti ipertestuali che rimandano a pagine web, che costituiscono **richiami non contenuti nella documentazione presentata** nei quali vengono aggiunti dei contenuti multimediali che ampliano la documentazione presentata aumentando la descrizione del progetto e/o esemplificano e chiariscano alcuni aspetti.

Risposta

Si chiarisce che in linea con quanto indicato nell'Allegato 3 "Relazione tecnica" per le facciate/slides eccedenti il numero di 30, anche eventuali link/collegamenti ipertestuali che rimandano a pagine web, non verranno presi in considerazione dalla Commissione di gara ai fini della valutazione del Progetto tecnico.

6) Domanda

In relazione al contenuto del punto 3) PROGETTO TECNICO 3 Progetto a valore aggiunto per gli utenti del Buono pasto (P.A. e Utilizzatori) (Criterio 10 del Capitolato d'Oneri) che qui si riporta:

"Il concorrente deve rappresentare come intenderà valorizzare e promuovere presso gli utenti del servizio (PA e dipendenti/utilizzatori) la diffusione delle nuove tecnologie a disposizione per l'utilizzo dei buoni pasto (es. esempio: comunicazioni, Vantaggi e/o incentivi per le Amministrazioni e utilizzatori che trasmettono i dati in maniera automatizzata e che richiedono per sè/per gli utilizzatori o usano le APP), nonchè come intenderà soddisfare l'esigenza di capillarità della rete di esercenti, anche al di fuori del chilometro ad esempio in caso di smartworking/lavoro agile (cfr. Par 4.1.2 lett.e)....."

Si chiede di precisare meglio il significato delle parole all'interno delle parentesi e sopra evidenziate in neretto; in particolare si vorrebbe comprendere se si intende che i vantaggi e/o incentivi devono rivolgersi alle Amministrazioni e agli utilizzatori che trasmettono al Fornitore i dati in maniera automatizzata, nonchè (sempre alle Amministrazioni e agli utilizzatori) che richiedono tali dati in maniera automatizzata, anche tramite le App.

Risposta

Si conferma. Si chiarisce che l'obiettivo del progetto tecnico 3 è rappresentare come il concorrente intenderà valorizzare e promuovere le nuove tecnologie rivolte a P.A. e Utilizzatori del servizio di cui ai paragrafi 3.1 e 5.5 del Capitolato tecnico.

7) Domanda

Si chiede di confermare che le cauzioni provvisorie per i lotti suddivisi in quote (1,7 e 9), siano state calcolate sugli importi delle quote di maggior valore dei lotti come da Vostra tabella di pagina 27 del capitolato d'oneri.

Risposta

Si conferma.

8) Domanda

Nel Capitolato d'Oneri all'Art. 23.1 Documenti per stipula – lett. a) vengono richieste all'Aggiudicatario, le dichiarazioni antimafia secondo l'allegato 7: si chiede conferma che in caso di iscrizione alla White List non dovranno essere presentate.

Risposta

Si conferma.

9) Domanda

ART. 15 punto 6 e art. 26 punto 5- Schema Accordo Quadro "*Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato E al presente Accordo quadro, che devono intendersi integralmente trascritte*". Si chiede di poter ricevere l'allegato E in quanto non allegato all'Accordo quadro.

Risposta

L'allegato E "Nomina a responsabile del trattamento dei dati" sarà reso disponibile in fase di stipula dell'Accordo Quadro. Si precisa in ogni caso che lo stesso costituisce solo un fac simile che ciascuna Amministrazione potrà eventualmente modificare/integrare qualora decida di nominare il Fornitore Responsabile del Trattamento dei dati.

10) Domanda

All'art. 6.2 del Capitolato d'Oneri viene indicato il requisito di capacità tecnica-professionale "*aver emesso complessivamente (attraverso uno o più contatti), in un anno - a scelta del concorrente - ricadente negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura, un numero di buoni pasto (cartacei ed elettronici), relativamente sia al settore pubblico che a quello privato, pari a*" quanto indicato nella tabella riportata nell'articolo.

All'art. 14.2 del Capitolato d'Oneri viene richiesto di dichiarare nel DGUE Parte IV Criteri di Selezione nella sezione C tale requisito indicando il numero complessivo dei buoni pasto emessi ma nel eDGUE in questa sezione vengono richieste le Referenze e non c'è un campo per poter dichiarare il numero dei buoni pasto richiesti all'art. 6.2 Capitolato d'Oneri.

Premesso che nei requisiti di partecipazione non viene richiesto di dichiarare le referenze, con fatturati, committenti, periodo e altri dati e che nel eDGUE non sono campi obbligatori, si chiede conferma che possa essere allegata al DGUE una dichiarazione integrativa nella quale confermare il numero dei buoni pasto emessi per adempiere al requisito richiesto.

Risposta

Si precisa che come indicato al paragrafo 14.2 del Capitolato d'Oneri, nell'ambito della Parte IV – Criteri di selezione: "*ciascun concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando: [...] la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui al paragrafo 6.2 del presente Capitolato d'Oneri. In tale sezione dovrà essere indicato il numero complessivo di buoni pasto emessi nell'ambito di uno o più contratti in un anno, a scelta del concorrente, ricadente negli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura, in conformità a quanto prescritto nel precedente par. 6.3.*". Pertanto si conferma che nell'ambito della Parte IV – Criteri di selezione del DGUE, alla lettera C "Capacità tecniche e professionali" ciascun concorrente nel punto denominato "Descrizione referenza" dovrà riportare la descrizione "Numero di buoni pasto emessi nell'anno___" specificando dunque l'anno di esecuzione prescelto secondo quanto indicato in documentazione di gara e sopra riportato indicando poi nel punto denominato "Valore complessivo" il numero di buoni pasto emessi.

11) Domanda

Con riferimento all'art. 5.7 lett. a) del Capitolato Tecnico per il calcolo dell'Indice di Bilancio si chiede:

- a) In riferimento alle voci specifiche di IV direttiva nelle parti Intercompany non si menziona l'esclusione della voce 5 Crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante e 11 bis Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, si richiede di specificare se tali voci non menzionate siano da comprendere nella totalità delle voci Intercompany da escludere.
- b) Considerando che al primo anno di verifica per gara Consip 11 potrebbero esserci altre commesse in essere di Consip (ad esempio edizione 9 o 10), è possibile prevedere che l'Indice di Bilancio venga attestato dalla società di revisione una sola volta in riferimento a tutte le commesse in essere? La verifica di questo indice è esattamente la stessa a prescindere dalle commesse sul bilancio approvato.
- c) Si chiede di specificare fino a quando dover rendicontare tali indici: fino all'emissione degli ultimi buoni relativi agli ordini staccati?

Risposta

Con riferimento al quesito di cui alla lettera a), si conferma. Sono da ritenersi escluse ai fini del calcolo dell'indice di cui al paragrafo 5.7, lettera a) del Capitolato tecnico, tutte le voci di credito e debito intercompany (rapporti tra società controllante, controllate e collegate), come individuate dall'art.2424 cod.civ. recentemente modificato.

Con riferimento al quesito di cui alla lettera b) si conferma.

Con riferimento al quesito di cui alla lettera c) gli indici di cui al paragrafo 5.7 del Capitolato tecnico dovranno essere rendicontati per tutta la durata dell'AQ e dei singoli contratti di fornitura.

12) Domanda

All'art. 5.7 lett. b) del Capitolato Tecnico è indicato che "la prima verifica sulla situazione infrannuale avverrà trascorsi almeno 6 mesi dall'attivazione della commessa e sul primo bilancio annuale approvato": nel caso di attivazione della stessa nel mese di marzo dell'anno X si farà quindi la verifica sul bilancio annuale approvato alla fine dello stesso anno e successivamente ogni 6 mesi? Se la commessa dovesse partire a settembre dell'anno X su quale bilancio verrà effettuata la prima verifica? Sul primo bilancio annuale approvato relativo al 31/12/X+1 e successivamente ogni 6 mesi?

Risposta

Al par. 5.7 lett. b) (Obbligo di contabilità separata e di rendicontazione specifica dei risultati economici e finanziari relativi alla fornitura oggetto di gara) è specificato quanto segue: "*La prima verifica verrà effettuata dopo non meno di 6 mesi di attivazione della commessa, a partire dall'ultimo bilancio approvato disponibile. Successivamente dopo 180 giorni dalla data di approvazione di detto bilancio annuale sarà effettuata una ulteriore verifica sulla base del bilancio "semestrale" (bilancio infrannuale non approvato). La successiva verifica sarà effettuata sulla base del bilancio annuale approvato e così via per tutta la durata dell'esecuzione contrattuale*". La prima verifica sarà, quindi, avviata non prima di sei mesi dall'attivazione della commessa, sulla base del primo bilancio utile approvato successivamente ai 6 mesi di attivazione dell'AQ.

13) Domanda

Con riferimento all'art. 10.6 del Capitolato Tecnico si segnala un'incongruenza sul pagamento delle penali in quanto si fa riferimento per entrambi gli indici a due valori diversi se rilevati su base semestrale o annuale,

mentre nel punto specifico del capitolato 5.7 lettera a) viene indicato che l'indice di bilancio sia da attestare una volta all'anno. Si chiede di chiarire il punto.

Risposta

Trattasi di un refuso. La penale di cui alla lettera x) del paragrafo 10.6 del Capitolato tecnico deve intendersi come segue:

“x) Nel caso in cui, in sede di controllo da parte di Consip di cui al paragrafo 5.7, lett. a) dovesse risultare un indice di bilancio, come richiesto ai sensi del predetto paragrafo, di valore inferiore alla soglia di 0,50, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).”

14) Domanda

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 7, n. 4 dello Schema di Accordo Quadro, si chiede di voler confermare che, con la clausola proposta, non si intende derogare alle disposizioni di cui agli articoli 1256 e 1467 del Codice Civile.

Risposta

Si conferma. Si evidenzia che all'art. 15, comma 1, lett. q) dello Schema di Accordo Quadro è espressamente disciplinata l'ipotesi di risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 1256 del Codice Civile conseguente ad eventi di forza maggiore. Al medesimo art. 15, comma 10 è richiamata la previsione di cui all'art. 59, comma 5-bis del D.lgs. n. 36/2023 a mente del quale “quando in fase di esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione o del Fornitore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del Codice.”

15) Domanda

Con riferimento alla previsione di cui all'**art. 7, n. 5, lett. e) dello Schema di Accordo Quadro**, si chiede di voler confermare che le indicazioni di indirizzo e controllo che potranno essere predisposte da Consip o dalle Amministrazioni risponderanno a criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Risposta

Si conferma.

16) Domanda

Con riferimento alla previsione di cui all'**art. 7, n. 7 dello Schema di Accordo Quadro**, si chiede di voler confermare che, con la clausola proposta, non si intende derogare alle disposizioni di cui agli articoli 1256 e 1467 del Codice Civile.

Risposta

Si conferma. Si veda risposta al chiarimento n. 14.

17) Domanda

Con riferimento alla previsione di cui all'**art. 11, n. 4 dello Schema di Accordo Quadro**, si chiede di voler confermare che, con la clausola proposta, non si intende derogare alle disposizioni di cui agli articoli 1256 e 1467 del Codice Civile.

Risposta

Si conferma. Si veda risposta al chiarimento n. 14.

18) Domanda

La formulazione dell'**art. 15, n.1, lett. b) dello Schema di Accordo Quadro** appare potenzialmente contraddittoria. Da una parte, infatti, si fa riferimento ad un "accertamento" di illecito antitrust, dall'altra ad un provvedimento esecutivo dell'AGCM. Sul punto si osserva che l'AGCM non ha potere giurisdizionale, per cui l'illecito eventualmente contestato da quest'ultima non può dirsi accertato, se non: *i)* all'esito di un giudizio amministrativo (in caso di impugnazione) o *ii)* spirato inutilmente il termine di impugnazione. Dall'altra parte, i provvedimenti dell'AGCM sono generalmente provvisoriamente esecutivi. In ragione di ciò, si chiede di voler confermare che la clausola in questione possa intendersi riferita esclusivamente a illeciti antitrust che possano dirsi definitivamente accertati per mancata impugnazione, ovvero, per effetto di pronuncia definitiva del giudice amministrativo.

Risposta

Non si conferma. L'art. 15, comma 1, lett. b) dello Schema di Accordo Quadro richiama espressamente in proposito l'art. 98, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 il quale nel disciplinare le ipotesi di illecito professionale individua alla lettera a) la "sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto".

19) Domanda

Con riferimento all'**art. 15, n.1, lett. k) dello Schema di Accordo Quadro**, si chiede di confermare che la clausola possa intendersi riferita a violazioni che siano state debitamente accertate giudizialmente.

Risposta

Non si conferma. Come chiarito anche al successivo art. 22 del medesimo Schema di Accordo Quadro *"Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Consip e delle Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati."*

20) Domanda

Con riferimento a quanto indicato all'**art. 26 dello "Schema di Accordo Quadro"**, nella parte in cui prevede l'eventuale nomina del Fornitore quale "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), evidenziamo che la scrivente società si configura quale "autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei Beneficiari" intendendosi per titolare "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali" (art. 4, numero 7, del GDPR).

Pertanto, la scrivente non può considerarsi un responsabile del trattamento (intendendosi “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” ai sensi dell'art. 4, numero 8 del GDPR) in quanto:

- non effettua, nell'erogazione dei propri servizi, un'attività che il Cliente potrebbe altrimenti effettuare internamente;
- nell'ambito “privacy” agisce autonomamente ai fini dell'erogazione del proprio servizio, determinandone finalità e mezzi;
- non esegue trattamenti su commissione;
- nell'elaborazione e la gestione dei dati forniti dai beneficiari segue un processo autonomo, senza che il cliente abbia dato istruzioni a questo proposito;
- i dati di cui sopra non vengono trattati per conto del cliente ma direttamente e autonomamente nel rapporto con il beneficiario;
- ha piena autonomia nella scelta dei sistemi, hardware e software, da utilizzare nella gestione della propria attività e non è sottoposta a un controllo da parte del Cliente.

La Scrivente si rende inoltre disponibile a condividere una nota ove sono più dettagliatamente illustrate le motivazioni a sostegno di suddetta qualifica.

Pertanto, in considerazione di quanto evidenziato, chiediamo di dispensare la sottoscritta società, in caso di aggiudicazione dell'appalto e, contestuale sottoscrizione del contratto, dalla nomina a responsabile del trattamento e di configurarla quale “Titolare autonomo del trattamento”.

Risposta

Come indicato nell'art. 26, comma 5 dello Schema di Accordo Quadro *“In ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato al presente Accordo Quadro. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.”.*

L'eventuale nomina a Responsabile del Trattamento dei dati è rimessa in ogni caso alle singole Amministrazioni contraenti; pertanto, non è possibile dispensare l'aggiudicatario dell'Accordo quadro in oggetto dalla predetta nomina.

21) Domanda

1. Con riferimento al par. 5.5., lett. B, del Capitolato tecnico, in relazione all'obbligo di installare sul POS fisico SW/APP multi-fornitore si chiede di sapere a quali specifiche tecniche, idonee a consentire l'utilizzazione del sistema ad altri fornitori, si debba fare riferimento.

2. Con riferimento al par. 5.5., lett. D, del capitolato tecnico si chiede di chiarire quali siano le specifiche tecniche cui deve conformarsi il Fornitore che abbia anche il ruolo di Gestore di Terminali (GT) per consentire il collegamento all'autorizzativo dei Fornitori aggiudicatari.

3. Con riferimento al par. 5.5., lett. lett. B e D, del Capitolato tecnico si chiede di chiarire se il POS multifornitore e/o la piattaforma informatica hardware/software del Gestore Terminali debbano essere accessibili solo ai Fornitori aggiudicatari dell'Accordo quadro oggetto della presente procedura di gara, oppure anche a fornitori terzi.

Risposta

Relativamente al quesito sub 1) si ribadisce che con riferimento al SW/POS di cui alla lettera B) del par. 5.5 del Capitolato tecnico, il Gestore di Terminale/Fornitore potrà utilizzare le specifiche tecniche che riterrà più opportune. Resta inteso che andrà garantito un livello di sicurezza adeguato (es. specifiche presenti nel Capitolato tecnico/Allegato 8). Si ribadisce che nel caso in cui i POS installati presso l'esercente siano in grado di ospitare più applicativi, sarà possibile installare SW/APP propri di ciascun Fornitore.

Relativamente al quesito sub 2) si ribadisce che il Gestore di Terminale dovrà garantire il collegamento all'autorizzativo dei fornitori aggiudicatari, le cui caratteristiche sono indicate alla lettera F) del medesimo paragrafo 5.5 del Capitolato tecnico. Resta inteso che il Fornitore che è anche Gestore di Terminale dovrà avere le caratteristiche indicate alla lettera D) del predetto paragrafo 5.5 del Capitolato tecnico.

Relativamente al quesito sub 3), il dispositivo normativo di cui al comma 6, dell'art. 131 del D.lgs. 36/2023 è quello di garantire agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento, a tal fine, alla lettera D del paragrafo 5.5 del Capitolato tecnico, è stata introdotta la figura del Gestore di terminali (GT), per il quale sono state definite le caratteristiche (soggetto che svolge tale attività per più società emettitrici - in numero non inferiore a quattro - con l'obiettivo di aprire la propria rete a tutte quelle che ne facciano richiesta).

22) Domanda

Considerato che, come previsto dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, così come modificato dal D.P.C.M. del 24/11/2016 (in G.U. n. 235 del 31/01/2017, entrato in vigore il 15/02/2017), l'iscrizione alla White List è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, si chiede di confermare che, in riferimento al paragrafo 23.1 "Documenti per la stipula", lettera a), pag. 59, del Capitolato d'Oneri, l'aggiudicatario, a seguito della comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, possa produrre, in sostituzione della "Dichiarazione familiari conviventi" Allegato 7, il documento rilasciato dalla competente Prefettura a comprova dell'iscrizione alla White List dell'aggiudicatario.

Risposta

Si conferma. Si veda anche la risposta alla domanda n.8.

23) Domanda

Con riferimento alla garanzia definitiva in favore di Consip SpA, si chiede di confermare che possano essere applicate le riduzioni di cui all'art.106 comma 8 del Codice.

Risposta

Si conferma.

24) Domanda

Con riferimento alla garanzia provvisoria (paragrafo 10 del Capitolato d'Oneri) e, precisamente, con riferimento al calcolo dell'importo garantito relativamente ai lotti 1, 7 e 9, si chiede di precisare se lo 0,5% debba essere calcolato sul valore della quota 1 per ciascuno dei suddetti lotti, come riportato nella tabella del citato paragrafo 10, oppure se debba essere calcolato sul valore globale stimato complessivo di tutte le quote; esempio lotto 1: valore globale stimato (1° quota + 2° quota) € 245.333.400 la cui percentuale dello 0,5 % corrisponde all'importo garantito di € 1.226.667 al netto delle riduzioni di cui all'art.106 comma 8 del Codice.

Risposta

Le cauzioni provvisorie per i lotti suddivisi in quote (1,7 e 9) debbono essere calcolate sugli importi delle quote di maggior valore come da tabella di pagina 27 del Capitolato d'oneri. Si veda la risposta alla domanda n.7.

25) Domanda

Con riferimento al pagamento del contributo a favore dell'ANAC, si chiede di chiarire in quale busta telematica debba essere allegata la ricevuta di pagamento del suddetto contributo, in quanto a Sistema è previsto un campo specifico tra la documentazione amministrativa, mentre al paragrafo 15 del Capitolato d'Oneri, è richiesto di allegare le ricevute nella busta telematica dell'offerta tecnica.

Risposta

Si conferma la previsione di cui al paragrafo 15 del Capitolato d'Oneri. La ricevuta del pagamento del contributo a favore dell'ANAC deve essere allegata nella busta telematica dell'offerta tecnica.

26) Domanda

Con riferimento alla dichiarazione di diniego di accesso agli atti di gara, eventualmente richiesto da parte degli altri concorrenti, si chiede di confermare che la suddetta dichiarazione, corredata dell'elenco delle parti coperte da segreto tecnico/commerciale e di adeguate motivazioni, debba essere inserita sia nell'Allegato 4 "Altre dichiarazioni", sia nell'Allegato 3 "Relazione tecnica" sezione 3 e che l'offerta adeguatamente oscurata, possa essere inserita come documento separato dai suddetti allegati, ma sempre all'interno della busta telematica dell'offerta tecnica stessa.

Risposta

Si conferma. In alternativa il concorrente nella sezione 3 dell'Allegato 3 "Relazione tecnica" può rimandare a quanto già indicato nell'Allegato 4 "Altre dichiarazioni".

27) Domanda

Si chiede di indicare quando debba essere fornita la comprova del requisito di cui al paragrafo 6.2.

Risposta

Come indicato al paragrafo 6 "Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova" del Capitolato d'Oneri "La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. In caso di produzione parziale o di assenza dei documenti, si procederà a richiedere al concorrente di produrre o integrare la suddetta documentazione direttamente sul FVOE."

Consip procederà alla verifica del possesso dei requisiti nelle modalità sopra indicate nei confronti dei soggetti che saranno risultati in posizione utile per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in base alla graduatoria finale quale risultante all'esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche nonché della verifica di idoneità di cui ai paragrafi 14.1 e 14.2 del Capitolato d'Oneri.

28) Domanda

Con riferimento al paragrafo 16 lettera c) del Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare che la presentazione dell'allegato 6 "Motivazioni ribasso costo manodopera" nella busta telematica dell'offerta economica, sia obbligatoria solo in caso di dichiarazione dei costi inferiori a quelli stimati e indicati nel Capitolato d'Oneri pari ad € 52.449,12 annui.

Risposta

Si conferma.

29) Domanda

Con riferimento alle premesse del capitolato d'oneri, si fa presente che società fornitrici del servizio oggetto della presente procedura, non rientrano nei CAM "Carta per copia e carta grafica" di cui al decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) e s.m.i. Il CAM della carta si applicherebbe, infatti, se Consip stesse acquistando della carta, ma Consip sta acquistando un servizio che non ha ancora un CAM dedicato e pertanto il fatto che il servizio viene in parte erogato su carta, non significa che i buoni cartacei debbano rientrare nei CAM relativi alla carta. Se si prende l'esempio della ristorazione, il CAM di riferimento è per il servizio di ristorazione, non per i singoli pasti o prodotti che compongono il pasto.

Risposta

Nel paragrafo 3.1 del Capitolato tecnico, nella sezione denominata "Caratteristiche dei buoni pasto cartacei (Buoni pasto analogici cartacei)" viene prescritto al Fornitore aggiudicatario di utilizzare per la produzione dei Buoni pasto cartacei inerenti al presente appalto: "*carta conforme alle specifiche tecniche del CAM "Carta per copia e carta grafica" adottato con decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) e s.m.i..*".

30) Domanda

Si fa presente che nella busta telematica della documentazione amministrativa, non è presente un campo specifico per allegare il rapporto sulla situazione del personale di cui al paragrafo 5 del capitolato d'oneri; pertanto, si chiede se tale documento debba essere allegato nel campo dedicato ad altra eventuale documentazione oppure se sia da considerare non applicabile alla presente procedura e quindi non debba essere allegato alla documentazione presentata.

Risposta

Si conferma che, come espressamente indicato al paragrafo 5 del Capitolato d'Oneri, la consegna al momento della presentazione dell'offerta del rapporto periodico sulla situazione del personale è obbligatoria, pena l'esclusione dalla procedura di gara, per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti. Per tali concorrenti copia del predetto rapporto dovrà essere inserita nella busta amministrativa, selezionando "*Documentazione amministrativa aggiuntiva*" in corrispondenza del campo tipologia documentazione.

31) Domanda

Essendo l'impegno contrattuale nei confronti dell'esercente quanto riportato nell'addendum al contratto di convenzionamento, si chiede di confermare che le indicazioni relative agli orari del call center riportate nel cap. 5.5 lettera C siano un refuso.

Risposta

Non si conferma. Il requisito minimo relativamente agli orari del call center dedicato agli esercenti è quello riportato alla lettera C del paragrafo 5.5 del Capitolato tecnico, ove si chiarisce che tale call center deve essere *“attivo 7 giorni su 7, dal lunedì a domenica, dalle 7,00 alle 22,00, incluso i festivi”*. L'indicazione riportata nell'ultima pagina dell'Allegato 5 al Capitolato tecnico: Facsimile di *“Addendum al contratto di convenzionamento”* è un refuso.

32) Domanda

- in riferimento al trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE/2016/679 (GDPR), la scrivente società, in caso di aggiudicazione del presente appalto, effettuerebbe il trattamento dei dati personali dei dipendenti delle PA, nell'ambito e ai fini dell'esecuzione del Contratto, in qualità di titolare autonomo ai sensi dell'art. 24, GDPR; si chiede di accettare la suddetta posizione di titolare autonomo per le seguenti motivazioni: *“- la finalità principale del trattamento dei dati degli interessati è quella di fornire i servizi in esecuzione degli obblighi contrattuali che intercorrono tra l'affidatario e il soggetto giuridico promotore del servizio e rispetto ai quali l'interessato è comunque beneficiario;*

- L'affidatario effettua un'attività che il cliente non può svolgere e/o gestire al proprio interno;

- le finalità del trattamento dei dati sono decise dall'affidatario nell'ambito dell'autonoma organizzazione del servizio;

- L'affidatario assume autonomamente tutte le decisioni (sulla base della valutazione dei rischi svolta internamente) anche con riferimento alla definizione delle misure tecniche ed organizzative da adottare in ragione dei rischi che il trattamento potrebbe far correre ai diritti e alle libertà delle persone fisiche;

- il cliente si limita a comunicare ai Beneficiari che i loro dati verranno forniti all'affidatario, la quale li tratterà, in qualità di titolare autonomo, per le finalità oggetto del contratto e che l'informativa della scrivente società è sempre accessibile sul proprio sito, in modo tale che la stessa possa essere fornita ai soggetti interessati ai sensi degli articoli 13 e 14, GDPR.

Oltre a quanto sopra espresso, ci corre l'obbligo di precisare ancora quanto segue:

- L'affidatario determina le finalità del trattamento, e i relativi mezzi per conseguirle, con un grado di incidenza e precisione tale da soddisfare quel criterio di cd. *“level of influence”* previsto dai Garanti Europei per determinare la qualifica di titolare del trattamento (cfr. Article 29 Working Party, Opinion 1/2010, p. 13, come emendate dalle *“Guidelines n. 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR Version 1.0”* adottate il 2 settembre 2020). In caso contrario, si potrebbero pregiudicare non solo i diritti degli utilizzatori finali, ma anche il mercato di riferimento.

- Anche le citate ultime Linee Guida EDPB del 2020 si incentrano sui due concetti di funzionalità (il ruolo privacy è da intendersi come relativo ad una specifica attività di trattamento svolta, non in via generalizzata) e di autonomia, nel senso di indipendenza da concetti di titolarità derivanti da altre aree giuridiche o normative

concorrenti (diritto civile, proprietà intellettuale, concorrenza, bancario e assicurativo, ecc.). I concetti sono correlati ad un'altra precisazione fornita dall'EDPB, che ha utilmente chiarito ancora una volta che la prestazione / fornitura di servizi non comporta automaticamente l'attribuzione al fornitore del ruolo di responsabile.

Il punto era già espresso sia nelle Linee Guida del WP 29 del 2010, sia in quelle emesse nel 2014 dall'ICO (il Garante Privacy in UK); va da sé che non si deve incorrere nell'errore dell'automatica allegazione di un contratto di nomina ai sensi dell'art.28 GDPR per la regolamentazione dei trattamenti privacy nell'ambito di un rapporto di fornitura. Sulla base della natura e delle caratteristiche tipiche dell'attività imprenditoriale svolta - in conformità agli accordi contrattuali con i propri clienti ed alle previsioni normative di settore - non si vede perché un determinato soggetto (appaltatore/mandatario/fornitore) debba essere considerato come responsabile, per il semplice fatto che, nell'esecuzione del rapporto contrattuale sottostante, effettui attività per conto del committente, se di fatto determina autonomamente le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali ricevuti dal proprio cliente, decidendo e ponendo in atto, sempre in via autonoma, le più adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza, per garantire un livello di tutela dei dati adeguato al rischio. In ogni caso, è lo stesso art. 28 GDPR a prevedere che il soggetto comunque nominato responsabile del trattamento che determina di fatto le finalità e i mezzi del trattamento sia considerato titolare del trattamento in questione.

Risposta

Non si conferma. Si veda risposta al chiarimento n. 20.

33) Domanda

Considerato che, l'iscrizione alla White List è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, si chiede di confermare che, in riferimento al paragrafo 23.1 "Documenti per la stipula", lettera a), pag. 59 del Capitolato d'Oneri, l'aggiudicatario, a seguito della comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) del Codice, possa produrre, in sostituzione della "Dichiarazione familiari conviventi" Allegato 7, il documento rilasciato dalla competente Prefettura a comprova dell'iscrizione alla White List dell'aggiudicatario.

Risposta

Si conferma. Si vedano le risposte alle domane nn.8 e 22.

34) Domanda

In riferimento alle Specifiche tecniche delle card (Buoni pasto elettronici/Buoni pasto analogici con Card) prevista al Capitolato Tecnico, si prega di specificare cosa si intende con la locuzione "card multiservizio". A quali ulteriori servizi si fa riferimento?

Risposta

Come riportato al paragrafo 3.1 del capitolato tecnico per card multiservizio s'intende una card in grado di consentire l'erogazione di eventuali ulteriori servizi, eventualmente da contrattualizzare.

35) Domanda

Sempre in relazione al par. 5.5 del Capitolato Tecnico “Obblighi relativi al modello di funzionamento del BPE”, si afferma: “Il Fornitore dovrà, pertanto, dotare tutti gli esercenti convenzionati per il presente appalto di un dispositivo/terminale di lettura unico multi-fornitore in grado di processare tutte le tipologie di buoni pasto di cui al par.3.1 del presente Capitolato tecnico”. Si chiede di specificare quale debba essere l’obbligo dell’emittitore qualora un merchant sia già dotato di un dispositivo non multi-fornitore e non voglia sostituire il dispositivo già in suo possesso.

Risposta

Gli esercenti convenzionati per la gara Buoni pasto ed.11 dovranno essere dotati di un dispositivo/terminale di lettura unico multi-fornitore; pertanto, eventuali esercenti sprovvisti di tale dispositivo non potranno essere inclusi nella rete degli esercizi convenzionati.

36) Domanda

Con riferimento al par. 3.2 del Capitolato Tecnico, nella sezione “Buoni pasto scaduti: regole per la sostituzione/rimborso” si chiede di chiarire quale sia il limite temporale entro cui l’emittitore è obbligato ad effettuare la sostituzione: ad esempio, i buoni scaduti oltre la durata dell’Accordo Quadro devono essere oggetto di restituzione secondo le modalità previste al par. 3.2? Ed eventualmente possono essere ancora successivamente resi l’anno successivo se non spesi?

Risposta

Come indicato al par. 3.2 del Capitolato tecnico lettere A e B ultimo capoverso: con riferimento ai buoni pasto relativi all’ultima Richiesta di approvvigionamento (RdA), intendendosi per tale l’ultima RdA emessa nell’ambito di durata dell’ordinativo di fornitura, il Fornitore dovrà, entro e non oltre il 31 marzo successivo alla scadenza riportata sui buoni, emettere una nota di credito per la restituzione del controvalore di detti buoni scaduti [cfr. punto i) seguente]. Al richiamato punti i) “*non richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti*” è riportato che: “*In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, l’Amministrazione Contraente porterà a discarico tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile. Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare il Fornitore effettuerà il rimborso relativo alla nota di credito, tramite bonifico bancario sul conto corrente che l’Amministrazione Contraente comunicherà al Fornitore;*”

37) Domanda

Il capitolato tecnico (pag. 5 lettera w) definisce [“rappresentante del titolare dell’esercizio”: i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza ai sensi dell’art. 1387 c.c. e quelli indicati negli artt. 2203-2213 del c.c. (istitori, procuratori, commessi agli affari e alle vendite). Si chiede in proposito se tutti i soggetti indicati dalle norme suindicate possano validamente sottoscrivere l’addendum.

Risposta

Si conferma. Gli institori, i procuratori e i commessi agli affari e alle vendite devono ritenersi soggetti autorizzati a sottoscrivere l’Addendum.

38) Domanda

In relazione a quanto previsto alla lettera D “Attività di gestione della rete di Dispositivi/Terminali di lettura” del par. 5.5 del Capitolato Tecnico si chiede di chiarire la seguente fattispecie: nel caso in cui l’emittitore (A)

aggiudicatario di un determinato lotto (es. Toscana) intenda utilizzare la rete di dispositivi messa a disposizione da un altro emittitore (B), aggiudicatario di altro lotto (es: Veneto), l'emittitore (B) è obbligato a fornire l'accesso alla rete di dispositivi del Lotto Veneto di cui è aggiudicatario all'emittitore (A)? Si prega di dare riscontro a tale casistica anche nel caso in cui l' emittitore A non sia aggiudicatario di alcun lotto.

Risposta

Si veda la risposta al quesito sub 3) della domanda n.21.

39) Domanda

In relazione al costo della manodopera da dichiarare in sede di gara (v. cap. oneri par. 3), si chiede di confermare - come da corrente interpretazione anche giurisprudenziale della normativa di riferimento -, che il costo indicato da codesta Stazione Appaltante sia soltanto la stima, non vincolante per il partecipante alla gara, il quale, pertanto, dovrà indicare i costi effettivi in proposito. Inoltre, si chiede di specificare se, per i Lotti 1,7,9 tali costi vanno indicati in relazione all'importo complessivo del lotto o per singola quota.

Risposta

A tal proposito si rinvia a quanto espressamente previsto al paragrafo 16 "Offerta Economica" del Capitolato d'Oneri ove è chiarito che, a pena di esclusione, l'offerta economica del concorrente dovrà contenere (lett. c) "l'indicazione dei propri costi della manodopera riferiti alle prestazioni di cui al precedente paragrafo 3. (...) Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili rispetto alla stima indicata al precedente paragrafo 3. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo indicato in sede di partecipazione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a fornire le motivazioni a supporto di tale ribasso, al fine di consentire alla Commissione di valutarne la congruità (cfr. par. 21 del presente Capitolato d'oneri). Le suddette motivazioni dovranno essere descritte secondo le indicazioni di cui all'Allegato n. 6 Motivazioni del ribasso del costo della manodopera". Le suddette motivazioni andranno inserite a Sistema nella busta denominata "Economica". Resta inteso che, in caso di mancata produzione anticipata, le motivazioni di cui sopra dovranno essere prodotte ove richieste dalla stazione appaltante."

Con riferimento ai lotti 1, 7 e 9 i costi della manodopera andranno indicati con riferimento all'importo complessivo del lotto così come indicato nell'Allegato 5 al Capitolato d'Oneri, nella sezione denominata "Giustificativi Lotti 1,7,9".

40) Domanda

In relazione all'importo complessivo di ciascun Lotto, così come specificato al par. 3.4 - tabella 3 pag. 13 del Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare i valori esposti in tale tabella, in quanto nella successiva tabella del paragrafo 4 pag. 15 risultano valori differenti, seppur riferiti allo stesso Lotto. A titolo di esempio: nella tabella di pag. 13 il lotto Lombardia 1a quota = 97.500.000,00 laddove nella tabella di pag. 15 il lotto Lombardia 1a quota = 90.000.000,00 . Differenze di valori si ravvisano anche per i seguenti altri Lotti:

- a. Lombardia 2a quota;
- b. Liguria-Sardegna;

c. Toscana;

d. Marche-Abruzzo-Umbria-Molise;

e. Calabria.

Risposta

Si confermano i valori indicati nella tabella 3 del par. 3.4 del Capitolato d'Oneri. Si riportano all'interno della tabella sottostante, presente nel paragrafo 4, gli importi corretti in grassetto:

Lotto	Regioni	Massimale (€)
9	Campania (1° quota)	157.867.920,00
12	Sicilia	124.056.800,00
7	Lazio (1° quota)	122.700.000,00
7	Lazio (2° quota)	106.800.000,00
9	Campania (2° quota)	105.245.280,00
2	Piemonte, Valle d'Aosta	102.480.000,00
1	Lombardia (1° quota)	97.500.000,00
10	Puglia, Basilicata	91.070.000,00
4	Liguria, Sardegna	88.351.900,00
7	Lazio (3° quota)	78.000.000,00
8	Marche, Umbria, Abruzzo, Molise	76.930.700,00
3	Veneto, Friuli VG, Trentino AD	68.250.000,00
6	Emilia-Romagna	68.250.000,00
1	Lombardia (2° quota)	66.055.600,00
5	Toscana	53.625.000,00
13	Accessorio Nord	52.500.000,00
15	Accessorio Sud	46.500.000,00
14	Accessorio Centro	40.500.000,00
11	Calabria	40.136.800,00

41) Domanda

Con riferimento alle riduzioni previste per la Garanzia Provvisoria e per la Garanzia Definitiva (in favore di Consip e in favore delle PA) ex art. 106 comma 8 (par 10 del Capitolato d'Oneri), e come indicato nel file excel

“CdO All. 9_Foglio di calcolo riduzione Garanzia Provvisoria e Definitiva”, si chiede di confermare che la certificazione ISO 9001, che fa riferimento alla famiglia ISO 9000, beneficia di entrambe le riduzioni indicate nel foglio excel di cui alle lettere A1 (30%) e C (20%).

Risposta

Si conferma.

42) Domanda

In merito a quanto previsto dalla normativa relativa al Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) e, come specificato all'art. 11, punti 10 e 11 dello “Schema di Accordo Quadro - Corrispettivi e Fatturazione, al fine di automatizzare la gestione dei codici NSO nell'emissione delle fatture relative alle forniture di buoni pasto, si richiede di specificare se sia stata prevista una modalità di collegamento tra la Richiesta di approvvigionamento e il relativo codice NSO.

Risposta

Tramite la piattaforma acquistinretepa.it non possono essere trasmessi a NSO né Ordini di acquisto (Oda), né Richiesta di approvvigionamento (RdA), relativi alla presente iniziativa. Per quanto attiene alla modalità di collegamento tra la Richiesta di approvvigionamento e il relativo codice NSO si rimanda alle Linee guida e alle Regole tecniche per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici (NSO), pubblicate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rintracciabili al seguente link:

[https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordin
i_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordin
i_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/)

43) Domanda

Si chiede di specificare se la Garanzia Provvisoria e la Garanzia Definitiva debbano essere provviste di autentica notarile o meno.

Risposta

Non si conferma. È necessario e sufficiente che la garanzia fideiussoria sia emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante senza necessità che tale firma sia autenticata da notaio come indicato al paragrafo 10 del Capitolato d'Oneri relativo alla garanzia provvisoria. Il paragrafo 23.2 del medesimo Capitolato d'Oneri, relativo alle garanzie definitive, prevede espressamente che le garanzie definitive (per Consip e per le Amministrazioni contraenti) *“potranno essere rilasciate con le modalità e dai soggetti di cui al precedente paragrafo 10”*.

44) Domanda

Con riferimento a quanto previsto al par. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, in relazione al criterio 1 dei criteri tabellari “Strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i dipendenti delle società emittitrici di buoni pasto, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro”, si chiede di specificare se sono ammesse altre misure di conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro oltre quelle elencate. A titolo di esempio: al punto a) dei sub-criteri di valutazione è citato lo smart working.

Come verrebbe valutata una misura alternativa allo smart working, quale la settimana lavorativa corta di 4 giorni a parità di retribuzione e regime contributivo (rispetto alla classica settimana lavorativa di 5 giorni)?

Risposta

Non sono ammesse ulteriori misure di conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro oltre a quelle elencate al criterio 1 del par. 17.1 del Capitolato d'Oneri.

45) Domanda

Attesa la natura vincolante dell'impegno assunto dall'amministrazione tramite l'invio dell'Ordine di Acquisto (o di fornitura, come denominato nello Schema di Accordo Quadro) – salvi i legittimi casi di revoca entro un giorno o di modifica ai sensi della vigente normativa (Artt. 6 e 7 Schema Accordo Quadro) –; atteso, altresì, l'effetto di automatica riduzione dell'importo massimo del Lotto/Quota che dall'Ordine di Acquisto deriva in automatico (capitolato tecnico, es. pag. 11), si chiede di confermare che l'amministrazione che non faccia seguire all'Ordine non modificato nei termini anzidetti richieste di approvvigionamento per pari importo, risulta inadempiente ai suoi obblighi; ovvero si chiede di chiarire, in consimili casi, quali misure può assumere la Stazione Appaltante – dietro richiesta del Fornitore – anche con riferimento alla eventuale reintegrazione dei limiti massimo del Lotto/Quota, nei modi suddetti indebitamente eroso.

Risposta

Si confermano tutte le previsioni della documentazione di gara, e nello specifico quelle riportate al paragrafo 1.5 del Capitolato Tecnico e all'art. 6 bis, comma 4 dello Schema di Accordo Quadro in ordine all'ipotesi di riduzione dell'importo dei singoli contratti di fornitura, secondo cui *“le Amministrazioni contraenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto di fornitura, possono, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.”* La possibilità di reintegrare il massimale del lotto/quota in caso di storno conseguente ad una richiesta di diminuzione delle prestazioni da parte dell'Amministrazione nei termini sopra richiamati è limitata alla sola ipotesi in cui vi sia ancora capienza di massimale nell'ambito del lotto/quota, non sarà invece più consentito una volta che il predetto massimale sia stato dichiarato esaurito.

46) Domanda

In relazione a quanto previsto alla lettera D “Attività di gestione della rete di Dispositivi/Terminali di lettura” del par. 5.5 del Capitolato Tecnico, si richiede di specificare quanto segue:

- a. Con riferimento alla frase “Resta inteso che la società di buoni pasto (Fornitore) in possesso di una rete proprietaria, quando svolge le attività descritte assume il ruolo di Gestore di Terminali (GT)” a quale specifiche attività si fa riferimento?
- b. Un emittitore aggiudicatario può svolgere il servizio di cui al presente appalto utilizzando un GT che opera con meno di 4 società emittitrici?
- c. Una società di emissione aggiudicataria che opera con una propria rete proprietaria e non la condivide con altri emittitori, può svolgere regolarmente il servizio di cui al presente appalto? In questo caso, l'emittitore aggiudicatario è comunque considerato un Gestore Terminale anche in caso di dispositivi proprietari non condivisi? L'emittitore aggiudicatario sarà obbligato ad installare app di altri emittitori?

Risposta

Con riferimento alla domanda sub A) si fa riferimento all'attività propria di gestione dei terminali (es. creazione/gestione/assistenza).

Con riferimento alla domanda sub B) il GT utilizzato deve svolgere tale attività per più società emettitrici, in numero non inferiore a quattro. Si veda anche la risposta alla domanda 21, sub 3.

Con riferimento alla domanda sub C), al paragrafo 5.5, lettera D) del Capitolato tecnico è chiarito che la società di buoni pasto (Fornitore) in possesso di una rete proprietaria, quando svolge le attività descritte assume il ruolo di Gestore di Terminali (GT). Le caratteristiche del GT sono indicate alla predetta lettera D). Si veda anche la risposta alla domanda 21, sub 3.

47) Domanda

In riferimento a vari punti della documentazione di gara qui di seguito indicata:

- Capitolato Tecnico – Articolo 1 – Paragrafo 1.3 “Importi dell’Accordo Quadro” – Pag. 9: “Si precisa che, qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro di ogni lotto/quota, il valore relativo ad uno o più Ordini di fornitura raggiunga il valore massimo stimato dell’Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 30%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori ordini di fornitura (cfr. art. 120, comma 1, lettera a del Codice)”.
- Capitolato Tecnico – Articolo 1 – Paragrafo 1.5. “Importi dei singoli Contratti di fornitura” – Pag. 12: “Si precisa che le Amministrazioni contraenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del Contratto di fornitura, possono, ai sensi dell’art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste”.
- Documento ID 2806_BP11_CT All.D_Reportistica – Capitolo 1 - Paragrafo 1.4. Aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto.

In considerazione delle diverse indicazioni presenti nella documentazione di gara, si chiede di chiarire quale sia la soglia massima possibile nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro di ogni lotto/quota, il valore relativo ad uno o più Ordini di fornitura ecceda il valore massimo stimato dell’Accordo Quadro, se 30% o 20% (“un quinto”) dell’importo di fornitura.

Risposta

A riguardo si chiarisce quanto segue. Il Fornitore aggiudicatario potrà accettare uno o più ordini di fornitura fino ad un massimo del 30% oltre il valore del massimale di ciascun lotto/quota dell’Accordo quadro. Independentemente da tale valore, le singole Amministrazioni potranno, in corso di esecuzione contrattuale, aumentare o diminuire, fino alla concorrenza del quinto, l’importo del Contratto di fornitura (Ordinativo di fornitura). Quest’ultimi valori non rientrano nel calcolo del massimale del singolo lotto/quota e devono essere riportati nella reportistica quindicinale nel foglio elettronico di cui all’Allegato D al Capitolato Tecnico “Reportistica”.

48) Domanda

Capitolato Tecnico – Articolo 3 “Caratteristiche dei Buoni pasto e delle card” – Paragrafo 3.1. “Caratteristiche dei buoni pasto” – Sottoparagrafo “Caratteristiche dell’APP utilizzatori (Buoni pasto elettronici/Buoni pasto digitali con App)” – Pag. 26: “L’utilizzatore deve avere a disposizione una sezione dedicata alle impostazioni personali per la sicurezza, per le autorizzazioni e i consensi, per le informative (privacy e termini e condizioni dell’App), nonché per la cancellazione dell’account”.

Inoltre, ai fini: [...]

f) dell’Accesso: l’utilizzatore deve poter accedere con una sola mail (o altro identificativo d’accesso) e, nel rispetto del principio della non cedibilità del buono pasto, nel caso di utilizzo di più dispositivi (un dispositivo per volta) deve poter usare le medesime credenziali (es. username=mail + password). Al fornitore è fatto obbligo di assicurare adeguati livelli di sicurezza; ogni utilizzatore deve poter modificare le credenziali di accesso in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda l’accesso all’App utilizzatori, si chiede di specificare se con l’espressione “con una sola mail” sia da intendersi come limitazione dell’accesso a un’unica mail per utente, senza possibilità di averne ad esempio una di backup.

Risposta

Si conferma che, relativamente alle “Caratteristiche dell’APP utilizzatori”, l’utilizzatore deve poter accedere con una sola mail (o altro identificativo d’accesso) che è quella rilasciata in fase di registrazione; ovviamente ogni utilizzatore dovrà poter modificare le credenziali di accesso in qualsiasi momento.

49) Domanda

Capitolato Tecnico – Articolo 2.5. “Consegna e ricarica in caso di utilizzo card (buoni pasto elettronici analogici) e/o APP Utilizzatori (buoni pasto elettronici digitali)” – Paragrafo 2.5.1. “Consegna delle card e/o dell’APP Utilizzatori” – Pag.23: “Fermo restando quanto previsto al par. 3.1 e 5.5, il Fornitore provvederà alla ricarica del relativo numero di Buoni pasto (intendendosi per ricarica la disponibilità di buoni per l’utilizzo da parte dell’utilizzatore) del Valore nominale indicato nella Richiesta di Approvvigionamento entro i seguenti termini, pena l’applicazione delle penali previste dal Capitolo 10:

- a) in caso di prima Richiesta di Approvvigionamento, entro tre (3) giorni lavorativi:
 - i) alla ricezione da parte dell’Amministrazione della “Conferma di avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro della consegna delle card” inviata dal Fornitore;
 - ii) dalla ricezione della richiesta di approvvigionamento, nel caso dell’APP”.

Si richiede di confermare che con l’inciso “nel caso dell’APP”, si intenda l’erogazione del servizio con modalità “solo digitale con APP”.

Risposta

Si conferma.

50) Domanda

Riferimento Capitolato Tecnico punti 8.1.: Verifiche ispettive da espletarsi sui convenzionamenti degli esercizi effettuati dal Fornitore entro 20 giorni lavorativi dall’attivazione dell’Accordo Quadro pagina 51: “Gli “Addendum al contratto di convenzionamento” potranno essere resi disponibili in copia o in originale, a seconda della

modalità con la quale sono stati raccolti, così come il relativo scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale.”

Riferimento Capitolato Tecnico punti 8.1 Verifiche ispettive da espletarsi sui convenzionamenti degli esercizi effettuati dal Fornitore entro 20 giorni lavorativi dall'attivazione dell'Accordo Quadro, ai fini dell'espletamento della predetta Verifica ispettiva, così come rappresentata al punto 1) del precedente capitolo 8 “Monitoraggio della Fornitura da parte della Consip S.p.A.”, è allegato al presente Capitolato un facsimile di “Addendum al contratto di convenzionamento”. Tale “Addendum al contratto di convenzionamento”, conterrà, fra l'altro, una dichiarazione del Fornitore aggiudicatario concernente, tra l'altro, i termini di pagamento, la percentuale di Commissione che lo stesso Fornitore si è impegnato ad applicare a ciascun Esercizio convenzionato con riferimento ai Buoni pasto spesi a valere sull'Accordo quadro stipulato con Consip, nonché le regole per la gestione dei buoni pasto. Gli “Addendum al contratto di convenzionamento” potranno essere resi disponibili in copia o in originale, a seconda della modalità con la quale sono stati raccolti, così come il relativo scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale. L'Addendum dovrà essere firmato dal legale rappresentante della Società di emissione (o da un suo rappresentante) e sottoscritto “per accettazione” dal titolare (o da suo rappresentante) di ciascuno degli Esercizi presenti nell'elenco degli Esercizi di cui al paragrafo 4.1 Numerosità degli Esercizi (elenco redatto in conformità al facsimile “Tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto” - Allegato 1 al presente Capitolato). Inoltre, dovrà essere allegato a ciascun Addendum la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore titolare dell'Esercizio o suo rappresentante.

Si chiede conferma che sia concesso al Fornitore raccogliere e archiviare il c.d. “Addendum” ricevuto attraverso una scansione e che, di conseguenza, lo stesso non sia necessariamente tenuto a ricevere e archiviare l'originale dello stesso.

A titolo di esempio: “Esercente o la persona incaricata dal fornitore a raccogliere il documento firmato, invia al fornitore stesso la scansione dell'Addendum debitamente compilato”. In questo modo il fornitore potrà utilizzare il documento scansionato ricevuto a mezzo e-mail per tutte le finalità e prove del caso.

Risposta

Si conferma. Come indicato al paragrafo 8.1 del Capitolato tecnico: gli “Addendum al contratto di convenzionamento” potranno essere resi disponibili in copia o in originale, a seconda della modalità con la quale sono stati raccolti.

51) Domanda

Con riferimento alla domanda che precede, relativamente alle firme dell'Addendum, considerato che “per la società di emissione: una firma (con relativo nome per esteso) del legale rappresentante della società di emissione e/o del suo rappresentante sottoscrittore dell'Addendum. È ammesso che vi sia una firma prestampata per il legale rappresentante ed una firma per il suo rappresentante. In assenza di quest'ultima, anche se è presente la firma prestampata, la sezione dedicata alle società di emissione si considererà come non firmata; sono ammesse firme elettroniche semplici e digitali”.

Con riferimento a tale ultima evenienza, si sottolinea che il documento cartaceo riportante solamente la firma prestampata del Legale Rappresentante è già stato confermato nelle precedenti edizioni della convenzione Consip; pertanto, si chiede conferma che “L'Addendum”, per essere considerato valido potrà contenere anche solo la firma del legale rappresentante prestampata.

Risposta

No. Come indicato al paragrafo 8.1 del Capitolato tecnico, relativamente alle firme dell'Addendum per la società di emissione, nell'ipotesi in cui vi sia una firma prestampata da parte del legale rappresentante della società di emissione, è necessaria una firma in originale del suo rappresentante (sono ammesse firme elettroniche semplici e digitali); in assenza di quest'ultima, anche se è presente la firma prestampata, la sezione dedicata alle società di emissione si considererà come non firmata.

52) Domanda

In riferimento al punto: E. Portale web per gli utenti del servizio (P.A., Utilizzatori, Consip, esercenti) ...iii) con specifico riferimento agli esercenti, tra le altre, dovrà essere possibile effettuare le operazioni di convenzionamento (contratto e addendum), con apposizione della firma digitale tramite web e la creazione/modifica dell'anagrafica dell'Esercente e dei suoi punti vendita, con la possibilità per l'Esercente di poter visionare anche via Web le condizioni contrattuali firmate. Inoltre, si rimanda alle disposizioni di cui al par. 5.4 lettera b) precedente.

Si richiede conferma che tra le modalità di firma a cura dell'esercente possa considerarsi valida anche la firma elettronica semplice c.d. "FES" (es. Docusign).

Risposta

Si conferma.

53) Domanda

All.5_Fac-simile Addendum al contratto di convenzione"

a) Si richiede, nel caso la firma dell'esercente venga apposta in forma autografa, se l'archiviazione del documento in originale è da ritenersi obbligatoria per la società emittente.

b) Si richiede conferma che nel caso la firma dell'esercente venga apposta in forma autografa la copia della documentazione attraverso scansione possa ritenersi valida ai fini della prova della sottoscrizione dell'esercente.

c) Si richiede conferma che il documento presente nella documentazione di gara denominato "All.5_Fac-simile Addendum al contratto di convenzione" debba ritenersi già valido come il documento da far sottoscrivere agli esercenti a seguito dell'aggiudicazione o se lo stesso verrà inoltrato da Consip alla società aggiudicatrice del lotto di riferimento.

Risposta

Relativamente alla domanda sub A) la società potrà archiviare l'Addendum nella modalità con cui lo ha acquisito, conservando traccia della modalità con cui è stato ricevuto (se non ritirato ed archiviato in originale). Relativamente alla domanda sub B) si conferma, fermo restando che Consip potrà eventualmente richiedere il documento archiviato.

Relativamente alla domanda sub C) si conferma la validità del documento, ad eccezione di quanto precisato nella risposta alla domanda n.31.

54) Domanda

In riferimento a quanto riportato nel capitolato tecnico art 5.7 "obblighi in materia contabile e finanziaria" – paragrafo a), ai fini del calcolo dell'indice di bilancio tra le voci di stato patrimoniale utilizzate per il calcolo dei crediti, si chiede se sia consentito inserire operazioni straordinarie sul capitale. In caso di risposta positiva chiediamo conferma che vadano considerate nel denominatore dell'indice anche le poste passive correlate alle suddette operazioni straordinarie.

Risposta

Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni straordinarie sul capitale abbiano generato crediti a breve (ad esempio crediti verso soci per versamenti in conto capitale da regolare entro 12 mesi), tali voci debbono essere incluse ai fini del calcolo dell'indice di bilancio; parimenti le correlate poste passive dovranno essere incluse nel calcolo del suddetto indice.

55) Domanda

Il Capitolato D'Oneri all'art. 5 requisiti generali ed altre cause di esclusione, nello specifico il paragrafo altre cause di esclusione prevede che la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatta ai sensi dell'Art 46 dl 198/2006, venga inserito già in fase di presentazione offerta. Tale richiesta viene confermata all'art. 14. "Documentazione Amministrativa", dove la predetta dichiarazione, viene riportata nell'elenco come documento da produrre per la partecipazione alla procedura di gara (tale documento non è preceduto dalla dicitura "Eventuale").

Diversamente all'articolo 9. "Condizioni di esecuzione", viene indicato che la dichiarazione dovrà essere trasmessa entro sei mesi dalla conclusione del contratto per gli operatori che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta.

Potreste indicare la corretta fase di presentazione della dichiarazione?

Risposta

Si evidenzia che la previsione di cui al paragrafo 5 del Capitolato d'Oneri è riferita ad operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti i quali hanno l'obbligo, a pena di esclusione, di consegnare al momento della presentazione dell'offerta "copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità." I predetti operatori economici dovranno, pertanto, inserire all'interno della documentazione amministrativa copia di tale rapporto così come indicato al paragrafo 14 del Capitolato d'Oneri.

Diversamente la previsione di cui al paragrafo 9 del Capitolato d'Oneri è riferita ad una diversa platea di operatori economici ovverosia quelli che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti ma non superiore a cinquanta, i quali sono tenuti ad un diverso obbligo, di consegnare entro sei mesi dalla stipula del contratto "una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali

aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.” Tale ultima previsione è richiamata, altresì, all’art. 7 “Obbligazioni generali del Fornitore” comma 17 dello Schema di Accordo Quadro a cui si rinvia.

56) Domanda

Considerata la diversa misura dei costi relativi a salute e sicurezza presentati dai diversi operatori economici nella precedente edizione della gara, per quanto riguarda i "costi aziendali per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro", da dichiarare in offerta economica, vogliate cortesemente confermare quali sono i parametri che vanno considerati ai fini della determinazione di tali poste, che lo stesso importo vada anche incluso nel conto economico di gara e se occorre comprovare tali valori, con quale modalità.

Risposta

Si evidenzia che i costi aziendali per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro sono oneri interni propri di ciascun operatore economico che possono pertanto variare da un’azienda all’altra essendo influenzati dalla singola organizzazione produttiva e dal tipo di offerta formulata, la valutazione di tali costi è dunque rimessa al singolo operatore economico che a mente dell’art. 108, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 deve indicarli nella propria offerta economica, a pena di esclusione, a valle di una preventiva valutazione fatta in funzione della presentazione della specifica offerta economica.

Si conferma, inoltre, che la voce relativa ai costi aziendali per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro andrà inserita all’interno dei giustificativi dell’anomalia dell’offerta e dei costi della manodopera e della sicurezza come indicato nell’Allegato 5 al Capitolato d’Oneri nella parte 2 lett. g) e come evidenziato anche nella Tabella di sintesi del conto economico di commessa presente nel medesimo Allegato (voce G3 nell’ambito dei costi generali). Quanto alle modalità di prova dei valori esposti, nel predetto Allegato 5 in corrispondenza della voce “Costi generali”, è previsto che il concorrente indichi la documentazione a supporto delle voci di costo indicate.

57) Domanda

In relazione all’articolo 5.5 "Obblighi relativi al modello di funzionamento del BPE", punto D "attività di gestione della rete di Dispositivi/Terminali di lettura", si chiede che tipo di documentazione contrattuale e quale comprova tecnica la società di buoni pasto (Fornitore) in possesso di una rete proprietaria che vuole assumere il ruolo di GT (Gestore Terminali) debba produrre in gara per dimostrare che è in grado di aprire la propria rete a più società emittitrici (in numero non inferiore a quattro) ed ha una piattaforma informatica (HW e SW) che si collega con l’Autorizzativo dei fornitori aggiudicatari, consentendo così il corretto funzionamento del servizio buoni pasto.

Risposta

Con riferimento alle verifiche del rispetto degli impegni relativi alle caratteristiche della card e al modello di funzionamento del servizio BPE si rimanda al par.8.2.6 e 8.2.7 del Capitolato tecnico. Il concorrente nel presentare il progetto tecnico 2 - Modello di funzionamento del Buono pasto, nuove tecnologie e funzionalità (Criterio 9 del Capitolato d’Oneri) rappresenterà le soluzioni che intenderà utilizzare anche con riferimento all’attività di gestione dei terminali, indicando come queste soluzioni soddisfino o intendano soddisfare (nei tempi ivi previsti) almeno i requisiti richiesti nel Capitolato tecnico.

58) Domanda

In relazione all'articolo 5.5 "Obblighi relativi al modello di funzionamento del BPE", punto F "Sistema Autorizzativo", si chiede conferma che per rendere possibile al Gestore Terminali la gestione di una transazione di buoni pasto, in assenza del cosiddetto "Sistema Autorizzativo Unificato" lo stesso Sistema Autorizzativo debba obbligatoriamente esporre API da web service che consentano il saldo buoni, consumo buoni, storno operazione, info operazione, pre-autorizzazione buoni, notifica chiusura pre-autorizzazione buoni e si chiede di confermare che questo è un requisito minimo di partecipazione alla gara.

Risposta

Come chiarito al par. 5.5 lettera F primo bullet, il Fornitore dovrà rendere disponibile un sistema autorizzativo basato su API esposte da web service (saldo buoni, consumo buoni, storno operazione, info operazione, pre-autorizzazione buoni, notifica chiusura pre-autorizzazione buoni). Invece, l'adozione delle specifiche indicate al secondo bullet del predetto paragrafo (Sistema autorizzativo unificato e relativo allegato 8) è preferibile, ma non obbligatoria.

59) Domanda

Per quanto riguarda la rete degli esercizi, confermate che, come indicato al paragrafo 4.1.1 "numero di esercizi convenzionati nel lotto" del Capitolato Tecnico, il fornitore aggiudicatario debba consegnare l'elenco degli esercizi comprovante per ogni lotto il minimo di esercizi convenzionati (indicato nella tabella dello stesso paragrafo), entro 20 giorni lavorativi decorrenti dall'attivazione dell'Accordo Quadro (coincidente con la firma dello stesso) e non invece entro 20 giorni lavorativi dall'aggiudicazione definitiva non efficace?

Risposta

Il Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto/quota (ad eccezione dei lotti accessori 13,14 e 15 per i quali non è richiesto tale obbligo) dovrà consegnare l'Elenco che contenga almeno il numero minimo di Esercizi indicati nella Tabella di cui al paragrafo 4.1.1, entro 20 giorni lavorativi dall'attivazione dell'Accordo quadro.

60) Domanda

In relazione all'Allegato 8 "Protocollo Unico Descrizione API" si chiede conferma che l'implementazione del Protocollo stesso sarà obbligatoria - e quindi avere luogo - entro quattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione e avverrà a valle di incontri tecnici tra le società aggiudicatarie volti a chiarire meglio alcuni aspetti tecnici della specifica, in assenza dei quali l'interoperabilità tra i sistemi delle varie società non può essere garantita.

Risposta

Il richiamato allegato 8 descrive le API che l'emittitore deve implementare per il progetto Protocollo Unico relativo al "Sistema autorizzativo unificato" di cui al par. 5.5 lettera F) secondo bullet point del Capitolato tecnico (vedasi anche risposta alla domanda 58). Come riportato nel richiamato secondo bullet point della lettera F), *"fermo restando quanto indicato nell'Allegato 8, in corso di esecuzione del servizio potranno essere concordate con gli aggiudicatari minime modifiche di carattere non sostanziale, al fine di garantire la funzionalità di quanto offerto"*. Come, poi, riportato nell'Allegato 3 - Relazione tecnica – al Capitolato d'oneri, con riferimento al Progetto 2 - Modello di funzionamento del Buono pasto, nuove tecnologie e funzionalità (Criterio 9 del Capitolato d'Oneri): *"Fermo restando che l'erogazione del servizio deve essere garantita fin da subito nelle*

modalità richieste [...], le soluzioni di cui al presente progetto devono essere rese disponibili entro e non oltre 4 (quattro mesi) dall'attivazione dell'Accordo Quadro o nel minor tempo previsto nelle soluzioni offerte".

61) Domanda

L'articolo 8 del Capitolato Tecnico "Monitoraggio della fornitura da parte della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni contraenti" riporta le seguenti tabelle con i costi complessivi previsti per le visite ispettive:

- Tabella M.0 "Verifiche Ispettive da espletarsi sui convenzionamenti degli esercizi effettuati dal Fornitore entro 20 giorni lavorativi dall'attivazione dell'Accordo Quadro"

- Tabella M.1 "Verifiche Ispettive da espletarsi successivamente alla prima verifica sui convenzionamenti degli esercizi e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti di fornitura"

A riguardo potreste confermare che i costi indicati nelle summenzionate tabelle, dovranno essere prudenzialmente riportati con il loro valore massimo, per ciascun lotto, all'interno delle giustifiche di Conto Economico di commessa, nella riga "H5 - costo di verifiche ispettive in corso di fornitura"? In altre parole, considerato il range di costo contemplato nella Tabella M.1, confermate che nelle giustifiche di gara, ciascun OE dovrà inserire il valore massimo dei range ivi previsti?

Risposta

Si conferma.

62) Domanda

Premesso che l'oggetto della presente procedura di gara è il "servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici", potreste chiarire il motivo per il quale in questa edizione, nel Capitolato d'Oneri all'articolo 3, viene indicato il codice ateco (56.29.20 - catering continuativo su base contrattuale) e se questa indicazione comporta qualche obbligo al fornitore?

Risposta

Il codice ateco indicato è quello risultato prevalente. Nessun limite sussiste per le società di buoni pasto alla partecipazione al presente appalto, in quanto l'oggetto della gara è chiaramente identificato

63) Domanda

Confermate che la garanzia provvisoria potrà essere eventualmente verificabile anche tramite l'indicazione dell'indirizzo pec del garante e non solo tramite sito internet come indicato nel Capitolato d'Oneri all'articolo 10. Garanzia Provvisoria?

Risposta

Si conferma. Il garante dovrà fornire un indirizzo PEC dedicato a cui la stazione appaltante possa inviare la polizza presentata in gara, in formato .pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dovranno dotare di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche ove non siano indicati dal garante nella documentazione contrattuale, sono riportati dall'operatore economico nella domanda di

partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. La Consip provvederà a segnalare all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

64) Domanda

Con la presente, desideriamo ottenere un chiarimento in merito ai requisiti richiesti per l'inclusione degli esercizi commerciali nella rete convenzionata per l'accettazione dei buoni pasto.

Dalle fonti di gara emerge che il servizio sostitutivo di mensa può essere erogato esclusivamente dagli esercizi che rientrano nelle categorie espressamente individuate dall'art. 3, comma 1, dell'Allegato II.17 al Codice. Inoltre, viene precisato che, per quanto riguarda le cessioni di prodotti di gastronomia pronti al consumo, risultano esclusi, tra i vari, gli esercizi di vendita che rientrano nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4, comma 1, lettera h), punto 4) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

In tale contesto, riteniamo opportuno ricevere conferma ufficiale del fatto che i servizi di consegna a domicilio (delivery service) non siano considerati compatibili con le modalità di fruizione dei buoni pasto e che, pertanto non possano né essere inclusi tra gli esercizi convenzionati per l'accettazione dei buoni pasto destinati ai dipendenti né rappresentare un criterio di valutazione né un elemento premiante ai fini dell'attribuzione del punteggio nell'ambito della valutazione dell'offerta tecnica.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 4

65) Domanda

In riferimento a quanto previsto nel Capitolato Tecnico in materia di equilibrio economico-finanziario e, in particolare, ai "ricavi da proventi finanziari", vi chiediamo di fornire i seguenti chiarimenti:

1. Potete confermare che tra i "ricavi da proventi finanziari" rientrano quelli derivanti da accordi o transazioni concluse con società appartenenti al medesimo gruppo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo strumento del cash pooling)?

2. In caso di esito affermativo, potete confermare come il metodo di calcolo dei proventi finanziari possa essere comprovato con un criterio oggettivo e quale? Sono richiesti riferimenti a tassi ufficiali pubblicati da istituzioni finanziarie indipendenti o altri documenti a comprova? Se sì, quali?

Risposta

Con riferimento alla domanda sub 1) si conferma che eventuali ricavi derivanti da accordi o transazioni concluse con società appartenenti al medesimo gruppo rientrano nei ricavi da proventi finanziari.

Con riferimento alla domanda sub 2) il concorrente che preveda proventi derivanti da accordi o transazioni concluse con società appartenenti al medesimo gruppo dovrà fornire idonea documentazione da cui si evinca il tasso di remunerazione dei predetti accordi o transazioni.

66) Domanda

Data la tipologia di servizio, oggetto del presente appalto, confermate che l'operatore economico aggiudicatario, alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, possa essere qualificato come Titolare Autonomo dei dati e non come Responsabile Esterno del Trattamento?

Risposta

Non si conferma. Si veda risposta al chiarimento n. 20.

67) Domanda

All'articolo 2 punto 2. "Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Offerta Tecnica del Fornitore), Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore) Allegato "C" (Patto di integrità) <ove previsto: Allegato "D", del contratto di avvalimento>, l'Allegato "E" Nomina a responsabile del trattamento dei dati", viene fatto riferimento agli allegati dell'Accordo Quadro. Confermate che tra i documenti di gara non è stato inserito l'Allegato "E"? Potreste metterne a disposizione una copia?

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n.9

68) Domanda

Confermate che nello Schema di Accordo allegato alle fonti di gara, manchi l'articolo 32?

Risposta

Si conferma. Si tratta di un mero refuso nella numerazione degli articoli.

69) Domanda

Confermate che nel Capitolato d'Oneri, all'articolo 14 .1 "*di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 32*" il paragrafo corretto a cui si fa riferimento è il paragrafo 28?

Risposta

Si conferma.

70) Domanda

Nel Capitolato d'Oneri all'articolo 9.1 "Sovvenzioni estere distorsive" viene chiesto di compilare il Form on-line nel sito <https://ecas.ec.europa.eu> scaricandolo sul proprio Pc e trasmettendolo a Sistema. Al sito indicato non è stato trovato il form da compilare. Potreste dare indicazioni più dettagliate su come poter reperire detto documento e/o inviarne copia?

Risposta

Si precisa che per accedere al form online è necessario cliccare sul collegamento ipertestuale associato al link riportato al paragrafo 9.1 del Capitolato d'oneri

[https://ecas.ec.europa.eu/cas/oauth2/authorize?client_id=t1KKSzsbv0UZOQzJJfxAfN30XrIMJv6qlwRA90MNZjWLPc1tbXTujJtLATkVR3aPCIsDb8nf6hGOnbDpehO6jm-
jpJZscgsw0K7Fv5KOSFdnG&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwebgate.ec.europa.eu%2Fdf%2Fclient&response_type=id_token&scope=openid%20email%20profile&state=6392ed1e72744ca7b690e2bd5f907116&nonce=3826255c9b7b4fbd84eda75e5dde7ecf&req_cnf=eyJrdHkiOiJFQyIsImNydiI6IiAtMjU2liwieCI6IiIhaTmPQR0](https://ecas.ec.europa.eu/cas/oauth2/authorize?client_id=t1KKSzsbv0UZOQzJJfxAfN30XrIMJv6qlwRA90MNZjWLPc1tbXTujJtLATkVR3aPCIsDb8nf6hGOnbDpehO6jm-
jpJZscgsw0K7Fv5KOSFdnG&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwebgate.ec.europa.eu%2Fdf%2Fclient&response_type=id_token&scope=openid%20email%20profile&state=6392ed1e72744ca7b690e2bd5f907116&nonce=3826255c9b7b4fbd84eda75e5dde7ecf&req_cnf=eyJrdHkiOiJFQyIsImNydiI6IiAtMjU2liwieCI6IiIhaTmPQR0)

